

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Procedure abilitative speciali)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/22023 del 28/10/2003

L'art. 7 della L.R. 31 del 2002 ha elencato i tipi di opere la cui realizzazione non richiede il rilascio o la presentazione di alcun titolo edilizio.

L'elenco comprende le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale intendendosi come tali sia le opere di proprietà della Regione e delle Province finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali, sia quelle, appartenenti ad altri enti pubblici, che rivestono un interesse pubblico ascrivibile all'ambito regionale o provinciale e che rientrano nell'attività di programmazione di competenza delle stesse amministrazioni.

In tale categoria possono rientrare le opere descritte nella nota inviata dall'Azienda sanitaria che pertanto devono essere realizzate secondo il procedimento semplificato in esame, già in precedenza operante per le opere pubbliche dei Comuni.

In particolare, secondo il comma 2 del citato articolo, tali opere non necessitano di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività e sono realizzate a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'ente interessato. Tale progetto deve contenere (come condizione per l'approvazione) l'accertamento della sua conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. Tale accertamento è da effettuarsi nell'ambito della validazione del progetto a cui provvede o il responsabile del procedimento direttamente, con il supporto dei propri uffici, ovvero provvedono altri soggetti autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 554 del 1999.